



CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 31/10/2023

VERBALE

Proposta n. 2023/1522

DELIB. C.P. nr. 31

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. APPROVAZIONE..

L'anno **duemilaventitre** addì **trentuno** del mese di **ottobre** alle **ore 17:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

PATELLI MONICA	Presente	GALVANI PAOLA	Presente
ALBERTINI FRANCO	Presente	MALOBERTI GIAMPAOLO	Presente
ALBASI LODOVICO	Presente	MONTELEONE GIULIA	Presente
BONINI FEDERICO	Presente	MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
CALZA PATRIZIA	Assente	PIAZZA ARMANDO	Assente
FERRARI CLAUDIA	Presente		

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI**.

E' assente il Consigliere Morganti. Presenti n. 8.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.a PATELLI MONICA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 4) dell'o.d.g.

Il Presidente Monica Patelli illustra la proposta precisando che l'attuale regolamento è piuttosto datato risalendo al 2010, quindi precedente la riforma Delrio e che pertanto si è quindi ritenuto opportuno dotarsi di nuovo regolamento che sia aggiornato nei riferimenti normativi e rispetto all'assetto istituzionale dell'Ente, oltre che in linea con l'evoluzione delle tecnologie che determinano possibilità e iniziative all'epoca non previste.

Prosegue specificando che il regolamento proposto prevede che possa essere concesso il patrocinio per Eventi, Pubblicazioni, Prodotti multimediali e telematici, Siti web, social e App, Corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, mentre sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative o manifestazioni di carattere commerciale a scopo di lucro, di carattere politico e palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della Provincia.

Al termine, nessun Consigliere intervenendo, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che, fatto salvo quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e dallo Statuto dell'Ente, alla Provincia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Testo Unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche e integrazioni;

Visto:

- l'art. 12 della Legge 241/1990 che dispone che le pubbliche amministrazioni devono adottare provvedimenti dai quali risultino i criteri e le modalità relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di ogni genere a persone, enti pubblici e privati;
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 202 del 26 Marzo 2010 ad oggetto: approvazione dei "Criteri per la concessione del patrocinio della Provincia di Piacenza";

Considerato che, la legge n. 56 dell'8 aprile 2014, e la L.R. n. 13 del 30 Luglio 2015 hanno mutato l'assetto istituzionale delle Province ridisegnandone ruoli e funzioni, si ritiene opportuno e necessario aggiornare il Regolamento specificando i casi e le modalità di concessione dei patrocini, in coerenza con il mutato assetto istituzionale e al disponibilità di nuove tecnologie;

Ritenuto necessario perseguire i principi di semplificazione, innovazione e trasparenza dell'azione amministrativa attraverso la definizione di procedimenti amministrativi caratterizzati da forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti stessi, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini;

Valutata l'opportunità di meglio disciplinare le materie strettamente attinenti all'attività di rappresentanza istituzionale facenti capo al Presidente della Provincia, relative:

- alla concessione del Patrocinio della Provincia a manifestazioni ed eventi,
- all'adesione a Comitati d'onore istituiti in occasione di cerimonie o manifestazioni,
- all'autorizzazione all'utilizzo da parte di soggetti terzi del logo istituzionale;

Considerato che i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione del patrocinio, rappresentano un indispensabile strumento per la trasparenza e lo snellimento burocratico dell'azione amministrativa e di efficienza, efficacia ed omogeneità dei relativi procedimenti amministrativi;

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" e successive integrazioni e modifiche;
- la Legge Regionale del 30 Luglio 2015 n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale";
- il D.lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e successive integrazioni e modifiche;
- lo Statuto vigente dell'Ente approvato con atto dell'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n.2 del 4 Febbraio 2015;
- il vigente Regolamento per la concessione del Patrocinio della Provincia di Piacenza

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è necessario richiedere il parere in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Pari Opportunità, Ufficio di Presidenza e Comunicazione in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra formulata;

Si ritiene pertanto, di ridefinire le modalità di richiesta di concessione dei patrocini, tenuto conto anche

delle funzioni di competenza dell'ente alla luce delle normative sopracitate.

DELIBERA
Per quanto indicato in narrativa

1. di approvare il "Regolamento per la concessione del Patrocinio della Provincia di Piacenza", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che sostituisce i precedenti Criteri approvati con delibera della Giunta Provinciale n. 202 del 26 Marzo 2010;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", successivamente modificato e integrato.";
3. di pubblicare il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Piacenza, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."

I presenti risultano n. 8.

La votazione, palese per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 8 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per alzata di mano.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 8 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PATELLI MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Art. 1 - Finalità.

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e l'adesione a Comitati di Onore, relativamente ad iniziative che abbiano particolare rilevanza e siano di specifico interesse per l'Amministrazione provinciale o per il territorio piacentino.

Art. 2 - Definizione del patrocinio

- a. Il patrocinio rappresenta la forma di massimo riconoscimento morale da parte dell'Ente ad iniziative che si svolgano nel territorio provinciale, salvo quanto di seguito previsto, ritenute meritevoli per le loro finalità di promozione civile, sociale, culturale, sportiva, turistica e dello sviluppo economico della comunità provinciale, nonché di carattere umanitario o di valorizzazione del territorio e dell'ambiente.
- b. Il patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgano nel territorio provinciale, purché abbiano rilevanza per la Provincia o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la storia, le tradizioni o concorrano a valorizzare la realtà economico-sociale dei suoi Comuni, i prodotti tipici e il suo territorio in generale.
- c. Il patrocinio è concesso dal Presidente della Provincia e consiste nella possibilità di utilizzare lo stemma della Provincia di Piacenza accompagnato dalla dicitura "*con il patrocinio della Provincia di Piacenza*".
- d. Il patrocinio non può essere concesso a iniziative di carattere commerciale a scopo di lucro.
- e. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e non comporta l'assunzione di spese a carico della Provincia, né la concessione di contributi.
- f. L'uso dello stemma istituzionale della Provincia di Piacenza per iniziative organizzate da parte di soggetti non appartenenti all'Amministrazione provinciale, può essere effettuato solo a fronte della concessione del patrocinio.

Art. 3 - Oggetto.

Possono essere oggetto di Patrocinio:

- α. **Eventi** (quali ad esempio manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), esclusi quelli di carattere politico; sono esclusi, inoltre, gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni o servizi o per i quali la concessione del Patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale possano rappresentare uno strumento d'attrazione della clientela o di valorizzazione per beni o servizi potenzialmente destinati alla vendita.
- β. **Pubblicazioni** (quali ad esempio libri, manuali, guide, opuscoli), a carattere occasionale ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente. Saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici.
- χ. **Prodotti multimediali e telematici** (quali ad esempio chiavette usb, cd, cd-rom, dvd, trasmissioni radiofonico e/o televisive), ad esclusione di quelli destinati alla vendita o commercializzazione. Saranno sottoposti a specifica valutazione i prodotti realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita.
- δ. **Siti web, social e App**: lo stemma può essere riprodotto sulle pagine di siti web, social e App appositamente creati in occasione dell'evento oggetto della concessione di patrocinio o su pagine web all'interno di siti già esistenti che riportino informazioni sull'evento che ha ottenuto il patrocinio provinciale. In questi casi, l'utilizzo dello stemma istituzionale della

Provincia di Piacenza deve essere chiaramente riferito all'evento oggetto del patrocinio e non potrà protrarsi oltre 60 giorni dal termine dell'iniziativa. La Provincia di Piacenza non assume alcuna responsabilità riguardo il contenuto delle informazioni diffuse dai soggetti interessati tramite il proprio sito e non ne garantisce in alcun modo la veridicità, la completezza, la correttezza o la qualità. In particolare, in nessun caso e per nessuna ragione la Provincia di Piacenza potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori e/o omissioni nei contenuti o per eventuali danni occorsi in conseguenza dell'utilizzo delle informazioni contenute nel sito del soggetto destinatario del patrocinio

8. **Corsi, seminari, workshop e altre iniziative similari aperte al pubblico**, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali.

Con riferimento a quanto previsto alle lettere b), c) e d), il Patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione della Provincia di Piacenza alla progettazione e realizzazione del progetto.

Art. 4 - Concessione e durata del patrocinio.

- a. Il patrocinio è concesso, previa relativa istruttoria, dal Presidente della Provincia.
- b. Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e **non può essere accordato in via permanente**. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
- c. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia che si riserva di riesaminare la domanda.
- d. Il Patrocinio può essere revocato con nota motivata del Presidente della Provincia, qualora non rispondesse ai criteri per la concessione del patrocinio.

Art.5 - Soggetti destinatari.

Sono potenziali beneficiari di patrocinio:

- a) enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipino gli enti locali;
- b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che operano senza finalità di lucro;
- c) istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse provinciale, ordini e collegi professionali, Università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
- d) altri enti di particolare e straordinaria rilevanza che svolgono attività attinenti le competenze della Provincia di Piacenza.
- e) è possibile concedere il patrocinio a soggetti privati purchè l'iniziativa promossa assuma forte valenza culturale, sociale o turistica.

Art. 6 - Criteri per la concessione di patrocini.

La concessione di patrocini è assoggettata ai seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali d'attività, alle linee d'azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- rilevanza per la comunità locale;
- territorialità della manifestazione, eccezion fatta per quanto stabilito all'art. 2, punto b.

Art. 7 - Esclusioni.

- a. Sono escluse dalla concessione del patrocinio le iniziative o manifestazioni:

- di carattere commerciale a scopo di lucro;
 - di carattere politico;
 - palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali della Provincia.
- b. Il patrocinio non può essere concesso alle indagini di opinione o statistiche e/o alle elaborazioni di dati alle quali non partecipi direttamente la Provincia di Piacenza.
- c. Il patrocinio non può inoltre essere concesso in relazione ad attività generali, ma solo in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative.

La Provincia può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

La Provincia può inoltre chiedere la rimozione dello stemma qualora sia utilizzato in modo improprio o qualora venga utilizzato senza autorizzazione preventiva.

Art. 8 - Patrocinio associato a collaborazione organizzativa

La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso.

Qualora la domanda di patrocinio sia associata a un'istanza di collaborazione organizzativa, per specifiche iniziative che richiedono l'utilizzo di risorse logistiche dell'Amministrazione Provinciale (ad esempio utilizzo sale) e l'eventuale collaborazione dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente ne dispone l'eventuale concessione con apposita nota.

Art. 9 - Comitati d'onore.

L'adesione ai Comitati d'onore, istituiti in occasione di eventi o iniziative di particolare rilevanza, è una forma di partecipazione personale del Presidente.

Nella richiesta di adesione, il soggetto dovrà specificare l'elenco delle istituzioni e delle personalità alle quali è stata inviata analoga richiesta di adesione e l'elenco delle istituzioni e personalità che hanno già formalizzato tale adesione.

I soggetti interessati devono presentare istanza tramite PEC della Provincia almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.

Per l'adesione ai Comitati d'onore si richiamano i criteri stabiliti per la concessione del patrocinio fermo restando che tale adesione non comporterà alcun onere finanziario a carico della Provincia.

Art. 10 - Procedura per la concessione di patrocini

- a. Per richiedere il patrocinio è necessario presentare apposita domanda, **preferibilmente** attraverso l'utilizzo dello sportello telematico, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.
- b. In caso di impossibilità all'utilizzo della via telematica, è possibile utilizzare l'apposito modello scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente inviandolo via PEC all'indirizzo provpc@cert.provincia.pc.it. In tal caso la domanda, in carta semplice, va indirizzata al Presidente della Provincia di Piacenza, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante dell'ente che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella documentazione prodotta. La richiesta deve contenere gli estremi identificativi del soggetto richiedente e la descrizione dettagliata dell'iniziativa (natura, finalità e modalità di svolgimento) con il programma completo e, qualora prevista nell'iniziativa, la bozza del relativo materiale grafico e lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura del soggetto richiedente (esclusi gli Enti locali e le Amministrazioni pubbliche o partecipate). I soggetti che hanno già ottenuto il patrocinio

della Provincia per iniziative precedentemente svolte devono comunicare che non sono intervenute modifiche dello statuto mentre, in caso contrario, devono provvedere ad inviare la documentazione aggiornata.

- c. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte della Provincia, la domanda di patrocinio è ritenuta non ammissibile.

Art. 11 – Utilizzo del logo

- a. L'uso del logo istituzionale della Provincia da parte di soggetti terzi diversi dall'Ente, può essere effettuato a fronte della concessione del patrocinio se indicato espressamente nella domanda.
- b. Nella richiesta di utilizzo del logo è inoltre necessario specificare con quali modalità si intende farne uso ed inoltre descrivere il materiale promozionale o pubblicitario sul quale sarà apposto.
- c. L'uso del logo istituzionale della Provincia da parte di soggetti terzi diversi dall'Ente, che non hanno effettuato richiesta di patrocinio, può essere concesso nei casi in cui si tratti di progetti svolti in partenariato con la Provincia.

Art. 12 - Disposizioni finali.

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Direzione Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1522/2023 del Ufficio di Presidenza ad oggetto: **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. APPROVAZIONE.**, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 11/10/2023

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

Servizio Personale e Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 31 del 31/10/2023

Servizio Direzione Generale

Proposta n. 1522/2023

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA. APPROVAZIONE.

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 03/11/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale